

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3365

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GAMBA, BUTTI, CATANOSO, CANNELLA, ARRIGHI,  
GIORGIO CONTE, LISI, FRANZ, RONCHI, MENIA**

Istituzione del Consiglio nazionale degli studenti  
dell'alta formazione artistica e musicale

*Presentata il 7 novembre 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'ambito dell'alta formazione artistica e musicale si rileva un vuoto che finora ha reso difficile la partecipazione degli studenti della Accademie di belle arti e di Conservatori di musica alla vita stessa di questi fondamentali istituti ed il dialogo con i vari livelli istituzionali. Com'è noto, infatti, nel 1974, furono emanati i famosi decreti delegati che istituirono per le scuole di ogni ordine e grado appositi organi collegiali ed assemblee degli studenti e dei genitori con lo scopo di « promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni ».

Questo principio fu nuovamente ribadito con forza nel testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo

n. 297 del 1994, sennonché, sfortunatamente e senza una qualche comprensibile ragione, sia il legislatore del 1974 sia quello del 1994 esclusero da questa partecipazione democratica alla « vita » del proprio istituto gli studenti delle Accademie di belle arti e quelli dei Conservatori di musica (articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994). Sulla legittimità della norma in questione pesa certamente un fondato dubbio di costituzionalità, ma, nonostante il notevole tempo trascorso dall'emanazione della prima disciplina del 1974 ed anche a distanza di alcuni anni dalla normazione più recente, quelle disposizioni non sono state opportunamente modificate nel senso auspicato, né tantomeno espunte dall'ordinamento.

Questo atteggiamento discriminatorio del legislatore nei confronti degli studenti

del settore artistico ha determinato nel corso dei decenni un sempre più accentuato allontanamento di questi dalla vita degli istituti di alta formazione artistica e musicale, allontanamento manifestatosi molto spesso attraverso un allarmante disinteresse della componente studentesca per tutto quello che accadeva e accade nelle sedi accademiche.

Più di recente, nell'ambito della riforma delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale di cui alla legge n. 508 del 1999, il legislatore ha espressamente, ma solo parzialmente, recuperato l'aspetto partecipativo degli studenti introducendoli nell'organo rappresentativo nazionale: il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale.

La presente proposta di legge si inserisce quindi nella attuale fase di complessiva realizzazione della riforma del sistema artistico e musicale ed è volta a prevedere specificatamente in tale contesto anche l'istituzione del Consiglio nazionale degli studenti dell'alta formazione artistica e musicale (CNS-AFAM). Ciò per corrispondere alle aspettative degli studenti iscritti ai corsi accademici attivati nelle istituzioni d'alta formazione, sia statali sia non statali, che richiedono un proprio organismo nazionale legittimato a rappresentare in sede ministeriale, e nelle altre eventuali sedi idonee, le problematiche connesse alla condizione studentesca e a sollecitare l'adozione delle iniziative e delle soluzioni più opportune.

Le disposizioni contenute nella presente proposta di legge fissano le procedure e le modalità per l'istituzione del CNS-AFAM, cui sono attribuiti compiti di consulenza e di proposta al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca su argomenti di particolare interesse per la popolazione studentesca.

Il provvedimento si compone di tre articoli.

L'articolo 1 prevede l'istituzione del CNS-AFAM e ne definisce le competenze consultive e propositive in relazione ai

progetti ed alle proposte di riordino del sistema dell'alta formazione artistica e musicale predisposti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed ai decreti attuativi con i quali sono individuati i criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici dei vari corsi di studio, nonché le modalità e gli strumenti per l'orientamento e la mobilità degli studenti. Le competenze di natura consultiva e propositiva del CNS-AFAM comprendono altresì i criteri per l'utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo del finanziamento ordinario delle istituzioni accademiche. Allo stesso organo è inoltre affidato il compito di rivolgere al Ministro quesiti riguardanti la didattica e la condizione studentesca. Ogni due anni, infine, il CNS-AFAM presenta al Ministro un'apposita relazione sulla condizione degli studenti nell'intero sistema dell'alta formazione artistica e musicale.

L'articolo 2 stabilisce la composizione e la durata dell'organo e ne definisce l'assetto istituzionale, demandando ad un regolamento interno la determinazione delle relative modalità di funzionamento. Il CNS-AFAM risulta composto complessivamente da venti membri, eletti dagli studenti iscritti ai corsi di diploma di primo e di secondo livello delle Accademie di belle arti, statali e non statali, dagli studenti iscritti ai corsi di primo e secondo livello dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, dagli iscritti al diploma di primo e di secondo livello dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, dagli iscritti al diploma di primo e di secondo livello dell'Accademia nazionale di danza e dagli iscritti ai corsi di diploma di primo e di secondo livello degli Istituti superiori per le industrie artistiche.

L'articolo 3 prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per l'indizione delle prime elezioni e per la specificazione delle modalità di svolgimento delle stesse, così come di quelle successive previste in occasione dei rinnovi dell'organismo.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Istituzione e funzioni).*

1. Il Consiglio nazionale degli studenti dell'alta formazione artistica musicale, di seguito denominato « Consiglio », è organo di rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di diploma di primo e secondo livello, attivati nelle Accademie di belle arti, nei Conservatori di musica, negli Istituti musicali pareggiati e presso l'Accademia nazionale d'arte drammatica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA). Il Consiglio formula pareri e proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato « Ministro », relativamente a:

*a)* i progetti e le proposte di riordino del sistema dell'alta formazione artistica e musicale;

*b)* gli schemi di regolamento di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

*c)* i regolamenti didattici degli istituti di cui lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

*d)* la programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico, di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

*e)* le modalità e gli strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti;

*f)* i criteri per l'utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale.

2. In ordine alle proprie competenze, il Consiglio può altresì essere consultato su ulteriori materie di interesse generale per l'alta formazione artistica e musicale e rivolgere richieste d'informazioni al Ministro circa fatti o eventi di rilevanza nazionale riguardanti la didattica e la condizione studentesca. A tali richieste è data risposta entro due mesi dalla data di presentazione.

3. Il Consiglio presenta al Ministro, entro due anni dal proprio insediamento, una relazione sulla condizione studentesca nell'ambito del sistema dell'alta formazione artistica e musicale.

#### ART. 2.

*(Composizione e funzionamento).*

1. Il Consiglio è composto da otto membri eletti dagli studenti iscritti ai corsi di diploma di primo e di secondo livello della Accademie di belle arti, statali e non statali, da otto membri eletti dagli studenti iscritti ai corsi di diploma di primo e di secondo livello dei Conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, da due membri eletti dagli iscritti ai corsi di primo e secondo livello degli ISIA, da un membro eletto dagli iscritti ai corsi di primo e secondo livello dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, da un membro eletto dagli iscritti ai corsi di primo e secondo livello dell'Accademia nazionale di danza.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono eleggibili gli studenti in corso, ovvero fuori corso da non più di due anni accademici.

3. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica tre anni, non sono rieleggibili e decadono dal mandato all'atto della perdita dei requisiti di cui al comma 2. In tali casi, ovvero in caso di dimissioni, subentrano gli studenti che seguono immediatamente nella rispettiva lista di appartenenza.

4. Nella prima seduta il Consiglio elegge tra i suoi componenti, a scrutinio

segreto, il presidente e un ufficio di presidenza composto da quattro membri, oltre al presidente. Ogni membro del consiglio esprime il proprio voto indicando un solo nominativo per il presidente e non più di due nominativi per gli ulteriori componenti dell'ufficio di presidenza. Le funzioni provvisorie di presidente ai fini dello svolgimento delle operazioni per l'elezione del presidente e dell'ufficio di presidenza sono assunte dal componente del Consiglio con maggiore anzianità di iscrizione. A parità di iscrizione prevale il più anziano di età.

5. Il Consiglio, entro due mesi dall'insediamento, adotta, con votazione a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento interno con cui sono definite le modalità del proprio funzionamento, che in ogni caso devono prevedere almeno sei adunanze nel corso dell'anno, nonché termini, comunque non superiori a quarantacinque giorni, per l'espressione dei pareri di competenza. Il regolamento deve prevedere altresì termini ridotti, comunque non superiori a quindici giorni, per l'espressione dei pareri nel caso in cui questi siano richiesti dal Ministro in relazione ad atti da assumere con urgenza. Qualora il parere non sia espresso entro i termini indicati dalle disposizioni regolamentari si intende come favorevole. Fino all'adozione del regolamento i lavori del Consiglio sono disciplinati con disposizioni dell'ufficio di presidenza.

6. In caso di dimissioni contestuali di più della metà dei componenti, ovvero per altre cause che comunque rendano impossibile il funzionamento del Consiglio, il Ministro, con decreto motivato, ne dispone lo scioglimento, indicando contestualmente le elezioni per il rinnovo.

### ART. 3.

#### *(Elezioni).*

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti di cui all'articolo 2, comma 1, sono svolte, con liste separate, secondo le modalità stabilite con decreto emanato dal

Ministro entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In occasione dei rinnovi, le elezioni sono indette con decreto del Ministro, emanato almeno sei mesi prima della scadenza del Consiglio, ad eccezione del caso di scioglimento, di cui al comma 6 dell'articolo 2.

PAGINA BIANCA

€ 0,26



\*14PDL0039490\*